

Bollettino ufficiale dell'UNEBA
Unione Nazionale
Istituzioni e Iniziative
di Assistenza Sociale

nuova

anno XXXVI - n. 5 - 2010
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1 comma 2 e 3, Roma

proposta



2010

**European Year
for Combating
Poverty and
Social Exclusion**

3 – LA POVERTA' OGGI
.....

5 – EUROPA, UNO SCANDALO
.....

6 – CARITAS,UNA RETE DI SOSTEGNO...
.....

7 – TESTIMONE DI CARITA' A FAVORE
DEI SENZA VOCE
.....

8 – TESTIMONIANZA DELLA CARITA'
.....

9 – ALUNNI CON DISABILITÀ: QUALI NOVITÀ
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO?
.....

11 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
UNA OPPORTUNITA'
.....

13 – ENTI RELIGIOSI E FISCO
.....

15 – RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
NELLE ASSOCIAZIONI
.....

18 – DA TREVISO A REGGIO CALABRIA
.....

19 – NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA-
CONSULENZA
.....

24 – COLPO D'ALA: MENDICARE L'AMORE
.....

QUOTE ISCRIZIONE UNEBA 2010



nuova
proposta

2

Le quote di iscrizione nazionali sono rimaste invariate rispetto al 2009.

QUOTE NAZIONALI

Valide per Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

• Scuole materne,	euro 50
• Istituti fino a 50 assistiti,	euro 120
• Istituti da 50 a 100 assistiti,	euro 150
• Istituti da 100 a 200 assistiti,	euro 250
• Istituti con oltre 200 assistiti,	euro 300
• Sostenitori,	euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Mirandola 15- 00182 Roma, utilizzando bollettini postali
- sul conto corrente postale: codice Iban: IT 45 Z 07601 03200 000018680009
- sul conto corrente bancario 90490/97 presso Banca Intesa Sanpaolo, ag.113 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT 68 R 03069 05041 000009049097

Si raccomanda, al momento del pagamento di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente che rinnova la quota, per evitare disguidi dovuti a casi di omonimia.

LA POVERTÀ' OGGI

Una riflessione introduttiva alle iniziative per l'Anno europeo della Lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

di Renato Frisanco*

POVERTÀ E CRISI DEL MODELLO DI SVILUPPO

La nostra società è alle prese con il fantasma della povertà, fenomeno sempre meno circoscritto a frange marginali di popolazione. Oggi si fa fatica a comprenderla e ad affrontarla dopo che il sogno di una società opulenta a beneficio di tutti si è definitivamente dissolto con la recente traumatica crisi economica mondiale che sta attraversando il mondo globalizzato. La povertà, assoluta e relativa, è un fenomeno che non investe solo l'Italia. Basti pensare che nell'Europa dei 27 Paesi riguarda circa 80 milioni di cittadini, pari al 17% della popolazione.

Tra il 2005 e il 2007 mentre quasi ovunque in Europa aumentava il Prodotto Interno Lordo e, soprattutto, l'occupazione, la povertà non decresceva, anzi tendeva ad intensificarsi ad avere caratteristiche di maggiore severità. Tale apparente contraddizione segnala che siamo immersi in un **modello di sviluppo senza crescita** e che accentua le disuguaglianze di reddito e quindi la povertà relativa di gruppi specifici di cittadini, mentre le politiche redistributive dell'intervento pubblico appaiono insufficienti ad affrontarla.

E' evidente che una delle cause della povertà è da attribuirsi all'**incapacità del sistema di ridistribuire equamente le risorse e le opportunità** provocando forti disuguaglianze, dato che la concentrazione eccessiva di ricchezza nelle mani di pochi costringe molti ad una vita di restrizioni e ai margini della società, pur vivendo in un'area economica ricca.

POVERTÀ COME CAUSA DI ESCLUSIONE SOCIALE

La povertà può essere **assoluta o relativa**. La prima si determina quando le persone non hanno le risorse per acquistare

beni di prima necessità indispensabili per la sopravvivenza; tale condizione è più comune nei Paesi del terzo o quarto mondo ed è rinvenibile anche nell'UE relativamente a gruppi di popolazione come immigrati irregolari, nomadi e senza fissa dimora.

La **povertà relativa** è collegata al tenore di vita di ogni paese e colpisce tutti quei soggetti che non hanno la possibilità di godere di *standard* accettabili di vita propri della società in cui vivono; in termini monetari, la soglia di povertà viene fissata al 60% del valore mediano del reddito nazionale. Questa misurazione della povertà relativa oggi viene integrata da una più globale valutazione delle condizioni di vita in grado di evidenziare le differenze rispetto agli *standard* medi. Infatti chi è povero è vittima di svantaggi multipli come la disoccupazione, il basso reddito, l'alloggio inadatto, le cure sanitarie inadeguate, le barriere nell'apprendimento e nell'accesso alla formazione permanente, alla cultura, allo sport, alle attività del tempo libero. In altri termini, la povertà è indice di "disfunzionamento" sociale, di perdita di potere rispetto all'accesso a tali beni. L'esclusione dalla partecipazione alle attività economiche, sociali e culturali di fatto limitano l'accesso ai diritti fondamentali, oltre a costituire un alto costo per la società e un freno della crescita economica.

La povertà è quindi una condizione che **si correla con varie forme di esclusione sociale**, produce effetti cumulativi di disagio sociale che la confermano e la sanzionano. Ad esempio, la condizione di povertà di una famiglia viene acuita dalla presenza di più figli compromettendo lo sviluppo e il destino sociale di questi. Una famiglia povera con problemi di abitazione, di reddito e di lavoro degli adulti oltre a determinare una riduzione delle opportunità per i minori avrà effetti negativi come il clima di tensione interno, esacerberà il conflitto tra i coniugi e tra questi e i figli che saranno più facilmen-





te vittime di violenza (con possibile ricorso ad affidamenti e limitazione della potestà genitoriale). Inoltre essi interiorizzeranno complessi di inferiorità sul piano culturale e sociale che li indurrà ad avere scarsa autostima di se stessi e quindi a

chiudersi nella loro omologa e ristretta cerchia di amici. Il fatto di non poter utilizzare le migliori opportunità ricreative, sportive e culturali disponibili a pagamento nel tempo libero ridurrà le loro potenzialità di socializzazione così come i mezzi e gli stimoli evolutivi necessari per una adeguata realizzazione in questa società. Ne seguirà l'uscita precoce dalla scuola e l'accesso a qualunque impiego immediatamente disponibile, sottoremunerato, in nero o dequalificato con frequenti cambi di lavoro o di posto di lavoro ma senza alcuna crescita reale di professionalità. Si può parlare così di un **"ciclo della povertà"** in quanto tende a riprodursi ineluttabilmente dai genitori ai figli o da un evento iniziale ad una condizione pervasiva e cronica per la vita della persona in mancanza di azioni di contrasto che ne spezzino la catena perversa e multipla di causa-effetto.

CARATTERI SPECIFICI DELLA POVERTÀ IN ITALIA

La povertà oggi rivela importanti aspetti di **intensità** (crescente), di **concentrazione** (in alcune aree come il Mezzogiorno, in alcuni tipi di famiglia, tra le donne) e di **novità**.

I dati ufficiali non riescono ancora a dare conto dell'affacciarsi nell'attualità di "nuovi poveri", quelli della "porta accanto" per indicare chi da una condizione di "normalità" subisce un processo di invischiamento verso la linea della povertà, con conseguenti difficoltà anche psicologiche a fronteggiare situazioni spesso imprevedibili (come, ad esempio, l'uscita precoce dal mondo del lavoro, un mutuo da pagare a fronte di una perdita reddituale, la precarietà del lavoro e della remunerazione, la separazione o il divorzio in condizioni di

svantaggio, una malattia invalidante, la riduzione del potere d'acquisto etc...), fattori di rischio maggiormente presenti nella società attuale. Vi è una emergenza povertà che non è di tipo strutturale, tradizionalmente collegata con i soggetti marginali della società, ma che colpisce i ceti medio-bassi della società alle prese con processi di pauperizzazione indotti dalla duplice crisi del sistema economico-produttivo dell'economia globalizzata e del sistema di protezione sociale.

In Italia, rispetto agli altri Paesi europei, il fenomeno rivela alcune **caratteristiche specifiche** che sono: l'aumento della povertà assoluta, per incidenza e per intensità, il divario ancora crescente tra le regioni centro-settentrionali e quelle del Sud, l'aumento di fenomeni pauperistici connessi con l'assottigliarsi dei nuclei familiari, incidendo soprattutto su quelli monogenitoriali e di anziani soli - a seguito della senilizzazione della popolazione, mediamente più avanzata in Italia - mentre la situazione migliora decisamente nel caso delle coppie anziane, soprattutto se dispongono di pensioni da lavoro. Il rischio di povertà cresce rapidamente col crescere delle dimensioni della famiglia e dove è maggiore la presenza di minori. In assoluto sono le famiglie con un solo genitore di genere femminile - in aumento - quelle maggiormente a rischio di povertà soprattutto se a capo vi sono giovani donne con figli minori. La superiore marginalità della donna italiana rispetto al mercato del lavoro aggrava la povertà femminile e con essa si acuisce anche la povertà minorile che colpisce il nostro Paese in proporzione maggiore che nella media dell'Europa unita. D'altra parte la partecipazione al mercato del lavoro delle donne decresce con la presenza dei figli e il rischio di povertà femminile è doppio di quello maschile proprio in relazione all'annoso problema delle pari opportunità rispetto al lavoro ed alla centralità della figura femminile rispetto alla cura dei figli.

Si conferma, ovunque in Europa, il binomio indissolubile di **povertà ed esclusione dal mercato del lavoro** (crescita della disoccupazione di lunga durata, uscita precoce dal mondo del lavoro), ma è crescente anche la deprivazione da lavoro precario, atipico, a termine, a basso reddito e "nero" che riguarda uno spettro maggiore di gruppi di popo-



lazione (le donne, i giovani, gli immigrati extracomunitari) con effetti immediati in termini reddituali, ma anche con conseguenze su altre dimensioni della vita (precarità di progetti e dei rapporti, dipendenza da terzi, instabilità abitativa). Per cui la povertà è un fenomeno sfaccettato, multidimensionale e complesso. Qualunque sia il fattore che la innesca la povertà non è mai solo “materiale” o assoluta ma è anche “relazionale” perché riduce gli spazi della vita sociale e la qualità dei rapporti umani ed è “istituzionale” perché è acuita dall’insufficienza, dalla

scarsa qualità e dalla parzialità delle misure di contrasto sia delle politiche distributive che di affronto delle cause.

COME CONTRASTARE LA POVERTÀ?

Proprio le caratteristiche dinamiche e processuali del fenomeno, dalla normalità alla vulnerabilità fino all’esclusione sociale, rende più complessa la sua quantificazione e definizione e variegata le sue manifestazioni. Per questo non è suffi-

EUROPA, UNO SCANDALO

Sono quasi 80 milioni i poveri nel vecchio continente

La povertà in Europa è uno scandalo. Allora la sfida è arrivare anche nel vecchio continente a “Zero poverty”. Il 2010 è l’Anno europeo contro la povertà e l’esclusione sociale, allora Caritas Europa ha chiamato a raccolta le Caritas di tutti gli Stati membri, a tutti i livelli, per raggiungere l’obiettivo attraverso una serie di eventi ed iniziative che rientrano nella Campagna “Zero poverty”, lanciata a Bruxelles nel mese di gennaio.

“La povertà non è solo la mancanza di beni materiali - ha precisato mons. Enry Gillen, presidente di Caritas Europa - ma colpisce le persone nei loro corpi, nelle loro anime, nelle loro vite. Non possiamo lasciare che una persona scivoli nella povertà. Dobbiamo trovare una soluzione per combattere le disuguaglianze ed evitare ingiustizie”.

Prima fra tutte una “Petizione contro la povertà con 1 milione di firme da inviare ai governi europei con quattro richieste: “porre fine alla povertà infantile, a prescindere dalla condizione dei genitori; assicurare uno standard minimo di sicurezze sociali per tutti; garantire a tutti cure mediche e rafforzare lo Stato sociale; fare passi concreti per assicurare lavori dignitosi con paghe decenti”. La petizione può essere sottoscritta anche on line sul sito www.zeropoverty.org. Base di partenza è stato il “Poverty Paper”, uno studio sulle condizioni della povertà in Europa che analizza la situazione e propone interventi nel segno della giustizia e della solidarietà.

Ogni Chiesa europea è stata poi invitata ad organizzare eventi simbolici per celebrare l’anno contro la povertà. Il primo passo l’ha fatto il 14 febbraio Benedetto XVI, visitando l’ostello, il poliambulatorio e la mensa della Caritas di Roma, a via Marsala. Tra gli eventi già in programma, il 4-5 giugno, a Madrid, il convegno internazionale sulla povertà in Europa; in estate seminari tematici in diversi Paesi d’Europa; a settembre, a Trieste, una conferenza sui progetti anti-esclusione tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia con la partecipazione di poveri; il 17 ottobre, in Europa e in Italia, la partecipazione alla Giornata mondiale “Stand Up” di lotta alla povertà, a dicembre, il meeting di chiusura della campagna Caritas e la presentazione in Parlamento europeo delle firme raccolte alla petizione di Caritas Europa. Sul sito zeropoverty.org ogni Caritas potrà inoltre segnalare gli eventi organizzati durante l’anno, per far partecipare tutta la rete europea. Ogni cittadino viene inoltre invitato a compiere 10 semplici gesti quotidiani, tra cui comprare equo e solidale o fare una donazione.

In Europa ci sono 79 milioni di persone povere, il 17% della popolazione, soprattutto a causa della crisi del mercato del lavoro, della famiglia e dello stato socio assistenziale, 19 milioni di poveri sono bambini: il 23,5% degli europei sopravvive con 10 euro al giorno; un europeo su 5 soffre di condizioni abitative malsane; il 9% dei nuclei familiari sono privi di lavoro. E si stima che nella seconda metà del 2010 il tasso di disoccupazione toccherà il 10%, con 57 milioni di disoccupati (dati Ocse). Info www.caritasitaliana.it

Patrizia

Da “Tutticolori” – Febbraio 2010



nuova
proposta

ciente una linea di contrasto sul piano emergenziale o delle risposte compensative o risarcitorie in termini materiali delle sue forme eclatanti o evidenti ma un'azione di politica sociale a largo raggio, di tipo preventivo, promozionale e di comunità. La povertà si può superare solo se si agisce nella logica dell'"inclusione sociale" che si è andata affievolendo negli ultimi tempi (il "reddito minimo di inserimento" di cui si sono perse le tracce nel nostro Paese, andava in questa direzione) perché è certo che la parola "povertà" di per sé evoca fatalità, condizione statica e insormontabile di bisogni privi di ogni dinamica evolutiva.

Si può dire che nel nostro Paese la povertà

costituisce un'emergenza nazionale che va affrontata con ordinaria determinazione e a seguito di una esplicita politica di contrasto, armonizzando e razionalizzando anche tutti i dispositivi parziali e frammentati di intervento oggi disponibili, trattandosi di un fenomeno che si radica e si gonfia nella latenza, se non nell'indifferenza, dell'opinione pubblica, dei media e nell'incuria delle istituzioni. La celebrazione dell'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale può costituire al riguardo un volano importante per una diffusa azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

* Ricercatore Fondazione Roma- Terzo settore.

CARITAS, UNA RETE DI SOSTEGNO PER 22 MILIONI DI PERSONE

Mense per i poveri, ostelli per i senza tetto, centri di accoglienza per rifugiati, asili per orfani. E poi ancora programmi di aiuto per ragazze madri, anziani, disoccupati, malati di Aids. Una rete di sostegno che copre tutta l'Europa, compresi stati come Russia, Turchia e Azerbaijan, che non fanno parte dell'Unione europea a 27 e la cui adesione o è ancora di là da venire, o non è neppure al momento immaginabile. Con 47 organizzazioni nazionali, Caritas è infatti presente in 44 paesi d'Europa. Il network impiega circa 700 mila volontari e 560 mila operatori stipendiati, grazie ai quali aiuta 22,5 milioni di persone. Pur essendo molto differenti per dimensioni, disponibilità di mezzi e organizzazione (la sola Caritas tedesca impiega un milione circa di operatori tra volontari e stipendiati), tutte le Caritas nazionali condividono la stessa piattaforma di obiettivi: ridurre le disuguaglianze, combattere la povertà, la discriminazione sociale e la disoccupazione, garantire le minoranze e il diritto all'asilo politico per coloro che sono perseguitati, favorire lo sviluppo e rimuovere le cause che costringono le persone a lasciare i propri paesi. Tutto ciò, senza dimenticare l'imprescindibile mandato pedagogico, che vede le Caritas impegnate in un'intensa opera di animazione e for-

mazione, perché siano le comunità ecclesiali e civili a sapersi fare carico dei bisogni emergenti nei rispettivi territori.

Per estensione e capillarità, Caritas è uno dei principali soggetti sociali del continente, un colosso che collabora con le istituzioni europee e nazionali dei singoli stati, con autorità pubbliche e private in Europa e nel mondo. Dal 1971 le Caritas nazionali aderiscono a Caritas Europa, organismo composto da un executive board, da commissioni tematiche coi rappresentanti degli organismi nazionali e da un segretariato, che ha sede a Bruxelles, guidato dal segretario generale, oggi l'olandese Marius Wanders, mentre il presidente è il lussemburghese Erny Gillen.

(da Italia Caritas - Febbraio 2010)



nuova proposta



TESTIMONE DI CARITA' A FAVORE DEI SENZA VOCE

di Franco Placidi*

Nato a Gaeta nel 1928 è "prete di Roma", non solo perché in questa città ha studiato, ma perché in questa città è vissuto e ha operato fino alla scomparsa nell'ottobre del 1997 in un letto dell'ospedale San Raffaele di Milano, ove era entrato con la speranza di far recuperare al suo cuore le energie consumate nelle tante battaglie sostenute con la carità per dare giustizia ai più poveri, ai più bisognosi, ai più derelitti.

Due sono i periodi che caratterizzano la vita di don Luigi. Il primo copre gli anni dal 1965 alla fine del 1979, il secondo dal 1980 al 1997 come primo direttore della Caritas romana.

Don Luigi, giovane prete, crede fermamente nella possibilità di un rinnovamento della società e dei rapporti tra i cittadini e le istituzioni. Crede nell'esercizio di forme di vita improntate al rispetto degli uni e degli altri in regime di reale democrazia sia attraverso l'azione educativa sia attraverso l'azione di sensibilizzazione alla partecipazione, soprattutto dei giovani, alla vita sociale, nel civile e nell'ecclesiale. Inizia con tale impegno, come viceparroco, sin dai tempi del Pre-

nestino, allora quartiere periferico di Roma, con i giovani di S. Leone I nel Movimento dei Lavoratori della GIAC e, poi, nella veste di assistente diocesano di azione cattolica. È questa una fase della sua vita meno conosciuta, ma senz'altro di grande rilevanza.

Chiamato alla responsabilità dell'ufficio pastorale nel Vicariato di Roma, in veste di direttore di questo Ufficio ha l'incarico di organizzare per il "febbraio '74" il *Convegno sul tema "La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di giustizia e di carità nella diocesi di Roma"*, avvenimento che lo rende invisibile a molte persone altolocate in politica e nel mondo ecclesiale, che ingiustamente lo ritengono responsabile della caduta del governo democristiano al comune di Roma e dell'avvento per la prima volta di un governo di sinistra. Impegna tutto se stesso anche nel civile, per promuovere la nascita di un Movimento mirante a realizzare un più adeguato impegno politico dei cristiani, nel segno di un autentico servizio alla collettività e con il fine di stimolare la partecipazione e la cooperazione più vasta di forze sociali, culturali, giovanili, operaie ed economiche. Soltanto dopo avere sperimentato con delusione

l'insensibilità della città ai suoi appelli ed alle sue fatiche si fa indietro. Già in uno scritto pubblicato nel 1974 dalla Rivista del clero italiano dice "... i romani mostrerebbero scarso interesse verso quanto, a torto o a ragione, costituisce l'essenziale dell'esistenza, cioè la politica, la filosofia, la letteratura, l'arte, ed evidentemente, la religione".

Da quel momento avvia un nuovo processo d'iniziativa, che rappresenta il secondo periodo, che va dal novembre 1979 in poi.

Don Luigi emerge come uomo pubblico, nel 1980, quando il Cardinale Poletti, vicario del Papa, lo nomina direttore della Caritas Diocesana di Roma. Dal niente costruisce molto.

Tre sono gli atti più rilevanti: la costruzione di un nuovo modo di rapportarsi con le istituzioni pubbliche, la costruzione di un nuovo tipo di volontariato, l'apertura agli immigrati.

Don Luigi si rende conto che la povertà non può essere vinta soltanto con l'obolo, con un servizio, con un'iniziativa.

La povertà investe il mondo e può trovare soluzione solo attraverso un mutamento di comportamenti. Si tratta di un problema legato alla giustizia, un problema di cultura. Manca la cultura della giustizia, ma anche della carità.


Non c'è, però, tempo per i discorsi, le lagnanze, le denunce. Troppi sono i senza voce. Tanti sono i dimenticati, i sofferenti, gli abbandonati, i derelitti, i poveri. Don Luigi si fa carico di essere la voce dei senza voce e pretende dalla società, dagli amministratori pubblici, a buon diritto, il giusto dovuto sostegno.

L'impegno di don Luigi è di lotta, di confronto e, quando necessario anche di scontro, per sensibilizzare gli animi alla solidarietà, alla condivisione, all'amore per gli altri.

Don Luigi si giustifica: "Non si può amare a distanza, restando fuori della mischia, senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare senza condividere". Non si risparmia, ha fede ed ottiene risposta.

Per la prima volta nella storia, un'apposita legge è emanata dalla Regione Lazio per sostenere la prima grande iniziativa Caritas: la mensa al Colle Oppio. Poveri, barboni, immigrati ed anche famiglie in condizione di miseria possono finalmente usufruire di un pasto quotidiano.

Il servizio funziona bene e **l'amministrazione pubblica scopre un nuovo modo**, molto economico, per risolvere alcune situazioni emergenti,



Don Luigi Di Liegro



nuova
proposta

TESTIMONIANZA DELLA CARITA'

.....
La mia visita avviene nell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, indetto dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea. Venendo in questo luogo come Vescovo di Roma, la Chiesa che fin dai primi tempi del Cristianesimo presiede alla carità (cfr S. Ignazio di Antiochia, *Lettera ai Romani*, 1,1), desidero incoraggiare non solo i cattolici, ma ogni uomo di buona volontà, in particolare quanti hanno responsabilità nella pubblica amministrazione e nelle diverse istituzioni, ad impegnarsi nella costruzione di un futuro degno dell'uomo, riscoprendo nella carità la forza propulsiva per un autentico sviluppo e per la realizzazione di una società più giusta e fraterna (cfr Lett. enc. *Caritas in veritate*, 1). La carità, infatti, "è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici" (*ibid.*, 2). Per promuovere una pacifica convivenza che aiuti gli uomini a riconoscersi membri dell'unica famiglia umana è importante che le dimensioni del dono e della gratuità siano riscoperte come elementi costitutivi del vivere quotidiano e delle relazioni interpersonali. Tutto ciò diventa giorno dopo giorno sempre più urgente in un mondo nel quale, invece, sembra prevalere la logica del profitto e della ricerca del proprio interesse.

L'Ostello della Caritas costituisce, per la Chiesa di Roma, una preziosa occasione per educare ai valori del Vangelo. L'esperienza di volontariato che qui molti vivono è, specie per i giovani, un'autentica scuola in cui si impara ad essere costruttori della civiltà dell'amore, capaci di accogliere l'altro nella sua unicità e differenza. In questo modo l'Ostello manifesta concretamente che la comunità cristiana, attraverso i propri organismi e senza venir meno alla Verità che annuncia, collabora utilmente con le istituzioni civili per la promozione del bene comune. Confido che la feconda sinergia qui realizzata si estenda anche ad altre realtà della nostra Città, in particolare nelle zone dove più si avvertono le conseguenze della crisi economica e maggiori sono i rischi dell'esclusione sociale. Nel suo servizio alle persone in difficoltà la Chiesa è mossa unicamente dal desiderio di esprimere la propria fede in quel Dio che è il difensore dei poveri e che ama ogni uomo per quello che è e non per quello che possiede o realizza. La Chiesa vive nella storia con la consapevolezza che le angosce e i bisogni degli uomini, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure quelli dei discepoli di Cristo (cfr Conc. Ecum. Vat. II, *Gaudium et spes*, 1) e per questo, nel rispetto delle competenze proprie dello Stato, si adopera perché ad ogni essere umano venga garantito ciò che gli spetta.

....

Dal discorso di Benedetto XVI durante la visita all'Ostello della Caritas Diocesana "Don Luigi di Liegro" alla stazione Termini di Roma.

incapace di risolverle da sola. Scopre che il volontariato Caritas costa poco o nulla e che, assieme al contributo, che perviene dalle liberalità dei privati, può attenuare il peso delle proprie responsabilità.

Più tardi, anche il Comune e la provincia, poi altre istituzioni pubbliche, anche nazionali, adottano la medesima tecnica o "alibi" per far fronte ad emergenze che non sanno o possono affrontare.

E', in ogni caso, una conquista, una prima grande conquista della Caritas di don Luigi, destinata a diventare, almeno fino ad oggi, prassi, normale costume.

In tal modo i servizi Caritas possono ampliarsi e differenziarsi con l'aiuto ai senza dimora, ai minori, agli ex carcerati, alle ragazze madri, ai malati d'aids e ad altri.

Quella semina produce oggi altri frutti: una più ampia risposta ai bisogni anche dei nuovi poveri.

Contestualmente forma e potenzia un **nuovo tipo di volontariato.**

I primi semi a germogliare sono gli animatori Caritas, volontari di parrocchia, in genere adulti, che si preparano in corsi di formazione per mettersi a disposizione della Caritas

in rinnovato spirito di servizio.

I giovani partecipano in modo poco assiduo, ma con entusiasmo. Si ritroveranno, invece, molti giovani, che hanno fatto la scelta del servizio civile al posto di quello militare. Tranne sporadici casi, la scelta dell'obiezione di coscienza è fatta con serietà e con spirito di dedizione.

Chi entra a far parte della Caritas è formato in appositi corsi, che consentono di stabilirne l'idoneità. Si crea e poco a poco si estende il peso del volontariato Caritas. Qualcuno ha indicato la presenza di circa 15.000 volontari.

Molto spesso, specie in occasione di consultazioni elettorali, molti candidati gradirebbero avere dalla loro parte il volontariato Caritas. Non sanno evidentemente che in questo nuovo volontariato non esiste una forza definibile collaterale ad un partito come nel passato. E' un volontariato animato da un solo credo, non ideologico, ma spirituale, quello Caritas: di coesione e di solidarietà verso i più deboli.

E' questo l'altro grande risultato della semina di Don Luigi.

In questo quadro s'inserisce anche l'interesse di



nuova
proposta

ALUNNI CON DISABILITÀ: QUALI NOVITÀ PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO?

di Salvatore Nocera *

Ogni anno scolastico offre novità positive e negative. **Cominciamo da quelle negative** o comunque che lasciano perplessità.

La novità più importante è certo quella della riforma della scuola superiore. In sé tale riforma non è negativa, poiché riduce di molto il numero degli indirizzi di scuole superiori che si erano affastellate a seguito delle sperimentazioni e quindi crea ordine. Non si dica però che è una "riforma epocale"; è una riforma dettata anche dalla necessità di ridurre la spesa e dal desiderio di ritorno al passato per quanto riguarda le tre tipologie di scuole: Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali. Senza entrare nel merito di tale riforma, ciò che potrebbe creare dei problemi agli alunni con disabilità è la circostanza che essa prevede un drastico taglio al numero delle ore di insegnamento e quindi per gli alunni con disabilità che richiedono normalmente tempi più lunghi, ciò può divenire un danno. Anche l'accorpamento di istituti può divenire un problema perché la soppressione di qualche istituto potrebbe costringere gli alunni a recarsi più lontano per la frequenza creando problemi per il trasporto.

Anche la norma che consente l'adempimento dei due anni di obbligo scolastico pure in corsi di formazione professionale regionale o, addirittura, con l'apprendistato, può determinare un arretramento poiché di fatto potrebbe escludere gli alunni con disabilità più gravi dalla frequenza delle scuole superiori, rendendo così vana la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha affermato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità alla frequenza delle scuole superiori. A ciò potrà porsi rimedio quando partiranno i percorsi misti di istruzione e formazione professionale, che consentiranno a chi lo desidera di fare questa duplice esperienza.

I tagli alla spesa e gli accorpamenti determineranno, come è già avvenuto per il corrente anno scolastico, classi sovraffollate, dove l'apprendimento di tutti,

ma soprattutto degli alunni con disabilità diviene assai più difficile.

Ciò determinerà pure un aumento del numero degli alunni con disabilità nella stessa classe, come è già avvenuto quest'anno, dove sono state censite dal Ministero oltre 5.500 classi in cui sono presenti più di due alunni con disabilità, senza contare quelli con difficoltà di apprendimento dovute a cause familiari,

ambientali, psicologiche e di scarsa conoscenza della lingua italiana. I tagli alla spesa ridurranno pure le risorse degli enti locali che ridurranno il numero di assistenti per l'autonomia e la comunicazione che per l'art. 13 comma 3 L. n.104/92 debbono assicurare nei casi segnalati dalle certificazioni, dalle diagnosi funzionali e dai piani educativi individualizzati di cui all'art 12 comma 5 della stessa legge. E si ridurrà pure il numero dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, tenute in base al

contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità più grave.

Problemi dovuti al taglio della spesa riguarderanno anche gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) che non sono certificabili come alunni con disabilità, ma per i quali l'art. 11 del dpr n. 122/09 prevede l'uso di mezzi compensativi (ad es. computer con correttore automatico, calcolatrici ed un numero di ore di insegnamento straordinario e dispensativi (sostituzione di prove scritte con orali etc).

Ovviamente i tagli alla spesa ritarderanno o ridurranno gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali nelle scuole, delle quali più della metà non è a norma.

Veniamo adesso agli aspetti positivi. Vengono sempre più conosciute le Linee-Guida per la qualità dell'integrazione scolastica emanate dal Ministero il 4 agosto del 2009 che sono un valido strumento normativo per il rilancio dell'integrazione scolastica dopo gli ultimi quasi dieci anni di trascuratezza. Infatti tale corposo documento prima traccia una sintetica ma significativa storia dell'integrazione, poi sottolinea i tratti caratteristici dei



nuova
proposta

rapporti fra scuola ed altre istituzioni pubbliche, tramite accordi di programma ed intese; infine fornisce alcune indicazioni di buone prassi di integrazione enumerando i compiti più importanti degli attori dell'integrazione. Si parte dai dirigenti scolastici ai quali si ricorda che sono essi i motori dell'integrazione nella sapiente programmazione sia della formazione delle classi, sia della scelta dei docenti, sia della collocazione nelle aule, sia nel formulare per tempo le richieste di risorse umane agli Enti locali, all'Ufficio scolastico regionale e ai docenti della stessa scuola. Si prosegue con i docenti per il sostegno che debbono saper collaborare coi docenti curricolari, favorendo l'inclusione fra alunni con e senza disabilità; si insiste sull'obbligo dei docenti curricolari di prendersi in carico il progetto di integrazione scolastica, insieme coi colleghi per il sostegno e non delegandolo loro, come avviene troppo spesso; si ribadisce l'obbligo dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche all'assistenza igienica, su cui ci sono talora resistenze; si conclude con l'evidenziare il diritto delle famiglie ad avere un ruolo attivo nella programmazione e nello svolgimento del progetto di integrazione scolastica; anzi si insiste sulla necessità che le riunioni dei gruppi di lavoro vengano svolte in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei familiari.

Nel documento non mancano affermazioni coraggiose come quelle di condannare alcune cattive prassi come quelle di utilizzare i docenti per il sostegno, quando l'alunno loro assegnato è presente a scuola, in supplenze a colleghi assenti nella stessa o in altre classi; oppure come quella di fare uscire l'alunno dalla classe mandandolo in corridoio o in altra aula da solo con l'insegnante per il sostegno o con l'assistente per l'autonomia o addirittura col collaboratore scolastico e perfino a casa; oppure come quella di raggruppare solo un certo numero di alunni con disabilità in un'auletta, ricostituendo così delle classi "speciali o differenziali".

A questo documento può affiancarsi anche il regolamento sulla valutazione degli alunni, emanato con dpr n. 122/09 che, oltre a ribadire nell'art. 9 le fondamentali disposizioni per gli alunni con disabilità, precisa che quando un alunno abbia più docenti per il sostegno, questi debbono tutti insieme esprimere un solo voto sia per l'alunno con disabilità sia per ciascuno dei compagni, onde evitare uno sbilanciamento nell'ambito del consiglio di classe.

Lo stesso regolamento stabilisce, cosa finalmente chiarita, che quando i docenti per il sostegno esprimono un voto di valutazione, questo ha un oggetto ben preciso e cioè i parametri che riguardano l'integrazione scolastica, come indicati nell'art. 12, comma 3, L. n., 104/92 e cioè: 1. gli apprendimenti nel loro complesso, 2. la crescita nella capacità di farsi comprendere dagli altri e di comprendere gli altri, 3. la crescita nella socializzazione, 4. l'instaurazione di significati-

vi rapporti relazionali coi compagni anche fuori della scuola. Diviene sempre più evidente l'importanza dei rapporti coi compagni che è l'indicatore più significativo dell'integrazione.

Altro documento importante è il regolamento sulla formazione delle classi emanato col dpr n. 81/09 che all'art. 5, comma 2, fissa a 20, massimo 22, il numero di alunni presenti nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Peccato che questa norma, quest'anno, è stata praticamente ignorata, quasi dappertutto e il Ministero non ha fatto nulla per pretenderne il rispetto. Solo in parte in Veneto i dirigenti hanno chiesto ed ottenuto lo sdoppiamento di prime classi che sforavano tale parametro; nel resto è stato un disastro con classi che hanno anche raggiunto e superato i 33 o i 34 alunni con più di un alunno con disabilità.

Altro fatto positivo è costituito dalla Sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimi i commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge finanziaria n. 244/07 coi quali si stabiliva un tetto insuperabile al numero di docenti per il sostegno e il divieto di concedere ore in esubero rispetto ad una media nazionale di un posto ogni due alunni certificati con disabilità.

Tale sentenza è certo molto importante perchè ribadisce il diritto al sostegno didattico; corre però il rischio di concentrare solo sul sostegno l'attenzione come unica risorsa per l'integrazione, mentre la storia dell'inclusione mostra che risorse ancor più importanti sono i docenti curricolari preparati e la collaborazione coi compagni. Purtroppo però non esiste un obbligo di formazione iniziale e in servizio dei docenti curricolari sulla didattica per l'integrazione e quindi si opera, specie nelle scuole secondarie, una delega dell'integrazione ai soli docenti per il sostegno. Ciò comporta che, quando manchi il docente per il sostegno che non può essere presente per tutte le ore di lezione (talora anche 40 settimanali), l'alunno rimane abbandonato a se stesso e quindi i genitori promuovono e vincono ricorsi al TAR ottenendo un maggior numero di ore di sostegno con condanna del Ministero anche al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Ci si augura che questa sentenza faccia comprendere al Ministero che un risparmio sui posti di sostegno diviene più costoso se contemporaneamente non si concorda coi sindacati le modalità per garantire l'obbligo di formazione di tutti i docenti.

In una scuola che si vuole sempre più di qualità e quindi anche meritocratica, la formazione di tutti i docenti non può essere un optional, ma diviene la base del miglioramento dell'offerta formativa anche per gli alunni con disabilità, *perché una scuola di qualità non può non essere pure inclusiva, secondo la tradizione ultraquarantennale italiana che ha preso le mosse dal pensiero e dall'opera di don Milani.*

* Vicepresidente nazionale della FIS - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: UNA OPPORTUNITÀ

di **Emilio Noaro e Guido Turus**

Il servizio civile nazionale è una grande e complessa opportunità offerta ai giovani del nostro paese. Un'opportunità che ha profonde radici storiche: il risultato di dibattiti e di riflessioni che si snodano dagli anni '70 del secolo scorso.

In questo momento si sta dibattendo su come modificare ed aggiornare la legge n.64 del 2001 che istituisce il Servizio civile così come lo conosciamo oggi; se ci saranno delle modifiche queste molto probabilmente non andranno a modificare l'impianto culturale di questo istituto.

Rispetto alla nostra esperienza - maturata in molteplici incontri di promozione del servizio civile nelle scuole, con gruppi di giovani, nelle fiere ed in altri momenti di incontro - ciò che colpisce i giovani è il mettere a fuoco che questa opportunità non è un semplice far del bene. Cosa intendiamo dire con questa espressione?

Intendiamo il fatto che il legislatore ha costruito un sistema complesso e articolato: il fare Servizio civile non è un'attività lasciata alla buona volontà degli enti o dei giovani. Il legislatore ha voluto fare del Servizio civile un sistema di qualità capace di rendere possibile un'esperienza di crescita umana, culturale e professionale per i giovani cittadini italiani. Per realizzare questi obiettivi, alla legge del 2001 si sono affiancate circolari e decreti, tutti indirizzati a costruire un sistema in cui fosse possibile creare uno spazio nuovo, uno spazio sospeso tra volontariato e lavoro.

Il servizio civile condivide con il volontariato la scelta, la libera scelta del giovane che individua il progetto prescelto, condivide la vocazione alla solidarietà al rimuovere le cause di emarginazione promuovendo l'applicazione e la realizzazione dei diritti.

Il servizio civile è però in parte retribuito, condivide con il mondo del lavoro una serie di aspetti di non poco conto: all'avvio del progetto il giovane firma un contratto, precedentemente ha superato un colloquio di selezione, nel periodo di servizio civile ha a disposizione determinate giornate di ferie e

determinate giornate di malattia, è sottoposto ad un orario di presenza in sede.

Vediamo allora come funziona, da un punto di vista operativo, il servizio civile: cosa deve fare un giovane interessato a provare questa esperienza? Cosa deve e può aspettarsi?

Iniziamo con il dire che rispetto all'esperienza dell'Obiezione di coscienza (non più esistente a seguito dell'abolizione del servizio militare), il Servizio civile si basa su un progetto.

Il giovane che sceglieva l'Obiezione di coscienza veniva dislocato in un Ente (Associazione, Comune...) senza deciderlo e soprattutto senza che questo presentasse un articolato progetto di impiego dell'obietore.

Nel Servizio civile gli Enti, interessati ad usufruire di questa opportunità, devono invece presentare un progetto in cui descrivere i bisogni cui dare risposta, i diritti negati da realizzare, il modo in cui un territorio verrà aiutato; descrivere le azioni del progetto, quelle specifiche del volontario, i suoi obblighi, le eventuali caratteristiche che devono avere per realizzare il progetto. A fianco a tutto ciò il progetto deve prevedere anche come verrà svolta la formazione dedicata ai giovani, se riceveranno dei crediti formativi, se il loro percorso verrà riconosciuto come tirocinio.

Gli obiettivi di un progetto di Servizio civile (come le azioni) si caratterizzano sempre in un duplice aspetto: da un lato risolvere un concreto stato di bisogno dall'altro costruire una proposta che sia ad un tempo formativa e professionale.

Come procedere? Cosa deve fare il giovane interessato o incuriosito da questa possibilità?

Gli Enti accreditati al sistema del Servizio civile presentano dei progetti con le caratteristiche sopra descritte all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC). Quest'ultimo li valuta compilando una graduatoria: dal progetto che ha ottenuto il punteggio più alto a quello che ha ottenuto quello più basso. A seconda delle risorse economiche l'UN-



nuova
proposta

SC inserisce in apposito bando tutti i progetti che riuscirà a finanziare.

Il bando pubblicato dall'UNSC conterrà, allora, tutta una serie di progetti presentati dagli Enti di Servizio civile, progetti che i giovani potranno consultare e scegliere sulla base dei loro interessi. Facciamo subito presente che può essere scelto un solo progetto, se il giovane presenta domande per più di un progetto vengono bloccate entrambe.

Chiariamo questo punto: il giovane interessato a sperimentarsi nel Servizio civile deve scegliere un progetto specifico e determinato solo tra quelli pubblicati nel bando; questo significa che non è sempre possibile prestare servizio in un determinato ente o in un determinato settore di intervento, il giovane dovrà scegliere sulla base di una rosa limitata di attività da realizzare: solo in quelle presenti all'interno del bando.

Come scegliere il proprio progetto? Quali criteri seguire per prendere la decisione giusta?

La scelta del progetto finanziato dall'UNSC, come si può evincere dalle cose dette più sopra, è allora un passaggio fondamentale che determinerà tutta l'esperienza che il giovane sta per intraprendere. Le serie di variabili in gioco in questo passaggio sono molte, alcune per così dire "oggettive" altre "soggettive".

Le variabili "oggettive" che bisognerà tenere in considerazione possono essere esemplificate in questi aspetti: il progetto che scelgo richiede particolari obblighi (per esempio prestare servizio in orari serali o nei giorni festivi), particolari caratteristiche (possessione di un determinato titolo di studio, della patente...), tipo di formazione posseduta (quante ore, che argomenti); se l'Ente in cui presterò servizio ha concluso dei partenariati con delle Università, mi verranno riconosciuti dei crediti formativi, delle determinate competenze spendibili nel mercato del lavoro, o dei tirocini?

Tutti questi aspetti sono rintracciabili nel progetto che l'Ente di Servizio civile rende pubblico sul suo sito web dopo che è stato inserito nel bando da parte dell'UNSC: attraverso la lettura del progetto il giovane verrà a conoscenza di tutti questi aspetti.

Le variabili per così dire "soggettive" riguardano gli interessi del ragazzo o della ragazza interessati a praticare questa opportunità. Desidero impiegare il mio tempo con i minori? con gli anziani? in un progetto di tutela dell'ambiente o di conservazione culturale? E ancora: con che tipo di azioni? cosa vorrei realizzare? con quale utenza? in quali campi? È utile sottolineare il fatto che i progetti di Servizio civile possono svolgersi in molteplici settori: assisten-

za, tutela del patrimonio culturale, ambiente, protezione civile, educazione; a loro volta tutti questi settori si articolano in sotto aree molto specifiche. Il giovane dovrà scegliere in che campo operare. Questa scelta spesso dipende dagli studi che il giovane sta frequentando, in questo caso il progetto di servizio civile verrà scelto sulla base della possibilità di sperimentarsi in quello che ritiene possa essere il suo futuro lavorativo. Non è raro che alcuni giovani scelgano un progetto sulla base delle loro convinzioni personali o a partire dal fatto che avranno la possibilità di fare un'esperienza in un campo diverso da quello che hanno scelto per il loro futuro.

In altre parole: i progetti di servizio civile possono servire per implementare il curriculum dei giovani nella direzione di un futuro lavorativo in cui gli studi e le esperienze di servizio siano complementari; ma può essere scelto un progetto anche sulla base di altri aspetti: la possibilità di fare un'esperienza diversa da quello che immagino sarà il mio futuro. Decidere quale di queste strade percorrere è "soggettivo", dipende dai desideri e dalle aspettative dei ragazzi e delle ragazze interessati.

Un altro importante aspetto nella scelta è quello sul luogo in cui il giovane vorrà fare questa esperienza: sia nel senso dell'ente (Università, Associazioni di volontariato, Comuni...) sia nel senso geografico (in quale comune, provincia o regione?).

Tutti questi aspetti, vanno valutati e presi in considerazione per fare la scelta giusta, per individuare il progetto più utile per la crescita e la realizzazione delle attese del giovane.

Una volta individuato il progetto il giovane spedisce la domanda di partecipazione direttamente all'Ente titolare. A seguito della presentazione della domanda verrà contattato per effettuare un colloquio, qualora questo abbia un esito positivo in pochi mesi avrà avvio la realizzazione di questa esperienza.

Ancora una cosa: tutti i progetti di servizio civile durano dodici mesi all'interno dei quali il giovane parteciperà a momenti formativi sia generali che specifici; tutti i giovani hanno a disposizione venti giorni di permessi e quindici giorni di malattia che non comportano decurtazione del contributo il quale ammonta a 431,30 euro.

Molte sarebbero le cose da dire ancora, molte le considerazioni da fare con meno fretta: il Servizio civile, come si diceva in apertura di questo intervento, è una materia complessa e articolata, non è "solo" un generico far del bene.



ENTI RELIGIOSI E FISCO

di Antonio Fiorilli

ALCUNI PRINCIPI DI BASE

L'analisi del regime fiscale degli enti religiosi si snoda necessariamente su due linee direttrici che riguardano, in linea generale, l'obbligo di tassare le manifestazioni di capacità economica di tipo reddituale e patrimoniale, nonché quelle indirette derivanti dal consumo dell'ente, e, ove ne ricorrano i presupposti, l'esigenza di attenuare, caso per caso, il prelievo fiscale per le attività meritevoli di tutela e di sostegno in ambito sociale.

La religione non assume di per sé connotazioni economiche di grande rilievo per il fisco, anche quando la fede si manifesta con elargizioni connesse al rito, alla liturgia o al culto in senso stretto. Diversamente, quando i valori morali degli enti religiosi si intrecciano con la dimensione laica di attività svolte anche dai comuni operatori economici, la prospettiva cambia. Seppure i religiosi imprimono nelle attività economiche, socialmente utili, la loro vocazione ed il carisma dettato dal fondatore, unico e vero motivo ispiratore del loro apostolato, il loro scopo valorizza l'aspetto morale dell'attività, ma non esclude la rilevanza fiscale delle stesse attività.

La separazione agli effetti fiscali delle attività e degli enti origina da una precisa scelta normativa enunciata nei principi elaborati nell'Accordo di Villa Madama del 1984 e dalle Intese successivamente stipulate dallo Stato italiano ex art. 8 Cost.. Codificando tale separazione, si è voluto stabilire espressamente un principio per il quale le attività restano soggette al regime tributario previsto per le medesime, ferma restando la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. A tale scopo, l'Accordo stabilisce sia l'assoggettamento ai tributi civili, sia il regime di equiparazione degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto agli enti di beneficenza e di istruzione, come pure l'equiparazione delle attività dirette a tali scopi, confermando la meritevolezza morale delle "opere" e con essa il favor fiscale riconosciuto agli enti civili di beneficenza e di istruzione.



nuova
proposta

13

SUL PIANO PRATICO ...

Sul piano pratico, i principi sopra delineati determinano la necessità di tenere separate le attività fiscalmente ri-

levanti, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 8 D.P.R. n. 33/1987 e dagli artt. 143 ss. D.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917. In realtà, è opportuno non solo tenere contabilità separate, ma anche predisporre circuiti finanziari autonomi per le attività commerciali, effettuando i trasferimenti da o verso i conti utilizzati per le operazioni afferenti le attività commerciali mediante strumenti tracciabili (banca o posta). E poi è opportuno impostare preventivamente tale separazione anche nei rapporti contrattuali relativi agli appalti di servizi, alle utenze, finanche nella fase di definizione delle mansioni dei lavoratori dipendenti, per evitare fenomeni di commistione in sede di imputazione degli oneri. Solo qualora il criterio di imputazione specifica degli oneri alle attività (commerciali e no) non fosse percorribile, emerge la necessità comune a tutti gli enti non profit di elaborare un criterio oggettivo di ripartizione degli stessi costi.

Un tema che interessa trasversalmente tutti gli istituti religiosi riguarda la **fiscalità dei beni immobili**. E' presente tuttora nelle aule delle Commissioni tributarie l'eco delle controversie in materia di esenzione ICI, nelle quali gli accertamenti degli Enti locali sui patrimoni immobiliari degli enti religiosi hanno spesso fatto leva sulle attività commerciali ivi svolte, senza considerare le specificità del metodo di gestione delle stesse attività spesso caratterizzato da requisiti di economicità del tutto atipici. Una fattispecie diffusa è costituita dal mancato riconoscimento dell'esenzione Ici di fabbricati adibiti promiscuamente a residenza stabile della comunità religiosa ed all'esercizio di attività commerciali di cui al comma 1 lett. i) dell'art. 7 D.Lgs n. 504/92, le cui condizioni di equilibrio economico sono basate sull'apporto diretto e gratuito dei religiosi e i cui modesti avanzi di gestione sono in larga parte utilizzati per il sostentamento della comunità religiosa. Nonostante gli esiti del contenzioso appaiano incerti e i ripetuti interventi del legislatore e del Ministero dell'Economia e delle finanze non abbiano sciolto tutti i dubbi sulla questione, il problema è più ampio. E' innegabile che la tematica dell'Ici costituisce un significativo banco di prova dei rapporti in materia tributaria con gli Enti locali. Sulle modalità di gestione di questi rapporti sarebbe necessario riflettere per avviare un percorso di informazione, di dialogo e di confronto preventivo con le istituzioni locali, soprattutto in vista del decentramento di competenze in materia di potestà normativa, conseguente ai provvedimenti attuativi della legge delega

sul federalismo fiscale. E di quanto sia delicata questa problematica lo si comprende dalla circostanza che gli accertamenti dei Comuni spesso nascono dalla carenza delle informazioni desumibili dalle banche dati catastali e dall'Anagrafe tributaria, nonché dalla ovvia soluzione, già attuata in passato, di ricorrere a forme di contraddittorio preventivo. Emblematico, per chiudere il quadro, è il caso trattato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 18 dicembre 2009, n. 26557, alla quale l'Ente si è dovuto rivolgere per farsi riconoscere l'esenzione Ici di un fabbricato adibito esclusivamente a residenza della collettività religiosa.

Due altri temi meritano particolare approfondimento con riferimento alla tassazione di beni immobili. Il primo riguarda le imposte sui redditi e, segnatamente, **il regime fiscale di beni immobili utilizzati nelle attività commerciali**, soprattutto quando viene meno l'attività ivi svolta ed il godimento dell'immobile viene ceduto a terzi. Sul punto appare decisiva la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 Agosto 2006, n. 96/E, che indica chiaramente la facoltà di un ente non commerciale di iscrivere o meno tali beni in inventario, con i conseguenti risvolti in materia di tassazione dei redditi di locazione, di applicazione dell'Iva e dell'imposta di registro sugli stessi canoni. Il secondo tema riguarda gli **immobili di interesse storico artistico**, classificati tali ai sensi del D.Lgs n. 22 gennaio 2004, n. 42. E' uno dei pochi casi certi nei quali la Corte di cassazione ha negato le pretese dell'Autorità fiscale di tassare il reddito effettivamente percepito dalle locazioni, fissando le regole di computo della base imponibile in base alle risultanze catastali.

FISCALITÀ E TERZO SETTORE

Il fatto che le prospettive della tassazione siano orientate dal principio di separazione agli effetti fiscali delle attività, lo si può comprendere analizzando la riforma della **fiscalità degli enti del terzo settore** ad opera del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. Tale decreto stabilisce la possibilità degli enti religiosi di accedere al regime fiscale Onlus in relazione

ad uno o più rami di attività tassativamente elencate all'art. 10 dello stesso decreto. In realtà, gli obblighi contabili alquanto stringenti, ma soprattutto i timori derivanti dai vincoli di destinazione degli incrementi di patrimonio determinati dalle agevolazioni fiscali, hanno fortemente limitato l'utilizzo diretto di tale istituto da parte dell'ente religioso. Diversamente, la qualifica Onlus è stata ampiamente utilizzata per gli enti costituiti *a latere* degli istituti religiosi. Le fondazioni, le associazioni e gli istituti sono stati costituiti nell'ultimo decennio parallelamente

alle entità religiose con molteplici obiettivi, spaziando dalle attività di beneficenza per il sostegno delle attività missionarie nei Paesi in via di sviluppo, alle molteplici iniziative di assistenza sociale e sanitaria (case famiglia, case di riposo etc.).

Integrare l'attività carismatica dell'istituto a favore del "prossimo" con l'impegno e le professionalità dei laici, usufruendo dei vantaggi fiscali che una Onlus può offrire ai benefattori, ma senza rischiare di intaccare il patrimonio dell'Ente, è forse il filo che unisce la maggioranza delle entità Onlus. Basti pensare alla c.d. "decommercializzazione" delle attività, ai notevoli risparmi offerti dalla disciplina della "più dai meno versi" di cui al D.L. n. 35/2005, conv. dalla L. n. 80/2005, ed ai fondi destinati alle Onlus mediante l'**istituto del "cinque per mille"**. In realtà, tanto maggiori sono le possibilità di accedere direttamente alle agevolazioni fiscali e/o di offrire un'opportunità di risparmio fiscale ai sovventori, tanto maggiori sono i livelli di trasparenza contabile e di rigidità amministrativa che sono richiesti all'Ente. Per questi motivi, le Onlus devono redigere, a pena di decadenza dai benefici fiscali, scritture analitiche e complessive delle loro attività, anche se non esercitano attività commerciali, devono predisporre un rendiconto annuale, devono accompagnare lo stesso rendiconto con una relazione di un revisore qualora il volume annuo di proventi superi l'importo di euro 1.032.913,80 per due anni consecutivi. Ed ancora gli enti beneficiari del cinque per mille devono redigere un apposito rendiconto, separato da quello generale dell'Ente, volto ad indicare dettagliatamente l'utilizzo dei fondi ricevuti dai contribuenti grazie al "cinque per mille", altrimenti destinati al riparto di spese pubbliche in ossequio all'art. 53 Cost.

Il vero problema da sciogliere riguarda le agevolazioni degli enti del terzo settore, inclusi gli enti religiosi e le Onlus, che sono contenute in disposizioni normative sparse e frammentate. La soluzione è, come auspicato dalla dottrina più autorevole, la creazione di un sistema di norme modellato in funzione del perseguimento da parte di questi enti di uno scopo non lucrativo. In questa direzione si potrebbe prendere spunto dalla normativa sull' "impresa sociale" di cui al D.Lgs n. 155/2006, la quale non potrà verosimilmente trovare adeguata diffusione tra gli operatori del terzo settore fino a quando non sarà supportata da specifiche misure che ridurranno gli oneri di natura fiscale.

Per approfondimenti anche di utilità pratica consultare il volume: *Antonio Fiorilli, "La fiscalità degli enti religiosi" - Fondazione Telos - Centro studi dottori commercialisti ed esperti contabili - Roma 2009.*



nuova
proposta

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASSOCIAZIONI

di Alessio Affanni

La Corte di Cassazione si è pronunciata, con una sentenza pubblicata di recente, sulla responsabilità tributaria degli amministratori di un'associazione non riconosciuta. In questo articolo approfondiamo il tema, distinguendo tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute, cioè prive di personalità giuridica.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE: COSA CAMBIA?

Le associazioni, disciplinate dal Libro primo del Codice Civile (articoli 13-38), possono essere "riconosciute" o "non riconosciute" e in esse è diversamente regolato il regime di responsabilità degli amministratori. Le associazioni che gli associati decidono siano "riconosciute" acquistano, col riconoscimento, la personalità giuridica, cioè diventano esse stesse soggetti di diritti e di doveri. Questo effetto si realizza con l'iscrizione delle associazioni nazionali nei registri tenuti dalle prefetture e, per quelle regionali e con ambito di attività nelle materie di competenza regionale, con l'iscrizione nei registri tenuti presso la Presidenza della Regione. L'associazione, per poter essere iscritta in tali registri, deve essere stata costituita con atto pubblico (dal notaio) e deve avere una dotazione patrimoniale, che viene accertata in sede di iscrizione. L'iscrizione nei registri delle persone giuridiche consente di far acquisire all'associazione un'autonomia patrimoniale perfetta, **cioè i diritti e gli obblighi gravanti sul patrimonio dell'associazione sono distinti dai diritti e dagli obblighi gravanti sui patrimoni dei singoli associati e nessun creditore dell'associazione può pretendere di ottenere il pagamento dai singoli associati, né un credi-**

tore dell'associato può rivalersi sul patrimonio dell'associazione. Il riconoscimento della personalità giuridica è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361.


Le **associazioni non riconosciute**, invece, sono quelle che possono costituirsi con atto pubblico, dal notaio, ma anche con una semplice scrittura privata dei soci fondatori, autenticata dal notaio o semplicemente registrata all'agenzia delle entrate. Per le **associazioni non riconosciute** l'art. 38 del Codice Civile stabilisce che i creditori dell'associazione possono far valere i loro diritti solo sul **fondo comune** dell'associazione e sul patrimonio personale di quelle persone che hanno agito, anche senza essere stati formalmente nominati amministratori, in nome e per conto dell'associazione. **L'associazione quindi non ha una sua autonomia patrimoniale ed il creditore potrà quindi rivalersi nei confronti dei responsabili, incluso il presidente, senza dover necessariamente agire in via preventiva sul fondo dell'associazione.** Chi ha saldato il debito dell'associazione potrà poi rivalersi nei confronti degli altri obbligati.

ASSOCIAZIONI CON PIU' SEDI: COME REGOLARSI?

Le associazioni che hanno ambito di operatività a livello nazionale possono essere strutturate ed organizzate in modi differenti. A seconda del grado di autonomia delle sedi/sezioni locali, potrà configurarsi un differente regime di responsabilità: se l'associazione nazionale, ad esempio, è una struttura federativa o di coordinamento, tale associazione è da considerare una realtà di secondo livello, autonoma giuridicamente e fiscalmente rispetto alle associazioni di base ad essa confederate o associate o affiliate. Se invece tutte le realtà locali altro non sono che sedi operative dell'asso-



ciazione, vale a dire non hanno una propria autonomia istituzionale (propri organi sociali), né giuridica (un proprio atto costitutivo), né fiscale (un proprio codice fiscale e un proprio bilancio, distinti ed autonomi da quelli dell'associazione nazionale) siamo in presenza di un'unica associazione,



di carattere nazionale, che risponde anche dell'attività gestita dalle sue sedi locali: queste sedi locali, quindi, non sono altro che "braccia" di un unico corpo, rappresentato, per l'appunto, dall'associazione che le ha istituite.

I DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITÀ

Venendo ad individuare le diverse responsabilità di cui le associazioni (e/o le persone che le rappresentano) possono essere chiamati a rispondere, possiamo distinguere una responsabilità **penale**, una **amministrativa** ed una **civile**. Per quanto riguarda la **responsabilità penale**, questa è sempre personale: pertanto, di eventuali reati o contravvenzioni risponderanno solo i singoli associati che li hanno commessi. Per quanto riguarda la **responsabilità amministrativa**, questa è stata disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001. In sostanza questa responsabilità si determina quando un'illegitimità amministrativo-finanziaria è commessa da amministratori dell'associazione anche nell'interesse di quest'ultima: in tal caso delle sanzioni scaturenti risponde anche l'associazione stessa.

Per quanto riguarda, invece, la **responsabilità**

civile, il Codice Civile prevede due casi: la **responsabilità per inadempimento contrattuale** (c.d. **responsabilità contrattuale**) che deriva dall'inadempimento di un'obbligazione (articolo 1218 c.c.) e la **responsabilità per fatto illecito** (c.d. **responsabilità extracontrattuale** o "aqui-

liana") che è disciplinata dall'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile, ove per fatto illecito si considera qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Venendo agli amministratori, si può distinguere una **responsabilità verso gli associati** e una **responsabilità esterna, verso terzi**, per fatti compiuti in

rappresentanza dell'associazione. La **prima responsabilità, interna**, è sancita dall'articolo 18 del Codice Civile ove si dice che "gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato" e, in sostanza, si afferma che coloro che amministrano (mandatari) ricevono un incarico (mandato) dall'assemblea dei soci e sono tenuti a svolgere tale funzione con diligenza. E' comunque esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno o che, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbia fatto constare il proprio dissenso: chiaramente il dissenso dell'amministratore dovrà risultare da atto scritto (ad es. nel verbale della riunione del direttivo), **non essendo sufficienti** le semplici manifestazioni verbali. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 22 del Codice Civile, viene deliberata dall'assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Per quanto concerne l'altro tipo di **responsabilità**, quella **esterna**, nelle associazioni riconosciute l'amministratore può essere chiamato a rispondere di un'obbligazione o di un fatto illecito solo qualora egli abbia arrecato un danno diretto e dimostrabile; in tutti gli altri casi l'associazione riconosciu-



ta risponde con il proprio patrimonio. Nelle associazioni non riconosciute, invece, per i debiti rispondono solidalmente, con il loro patrimonio personale, anche i soggetti che la rappresentano e che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Tuttavia, la responsabilità non è necessariamente del rappresentante legale o di colui che figura come tale nello statuto o nel verbale di nomina, bensì di chi ha agito. Tra l'altro la responsabilità degli amministratori permane anche quando costoro non sono più in carica: la responsabilità degli atti compiuti da amministratori passati non ricade sui nuovi.

QUALI INDICAZIONI DALL'ULTIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE?

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, del 10 settembre 2009 n. 19486 nello specifico ha esaminato e definito i confini della responsabilità tributaria dei rappresentanti legali degli enti associativi privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute). Nella sentenza è stato affermato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione **non riconosciuta** non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Si riafferma, quindi, quanto abbiamo detto sin qui. La motivazione della sentenza, tra l'altro, ricalca una serie di pronunce precedenti nelle quali la Cassazione era già pervenuta alle medesime conclusioni, su casi di responsabilità assimilabili (non si trattava di responsabilità tributaria ma civile).

Non solo. Con la sentenza n. 10213 del 7 marzo 2001, la Cassazione Civile, III Sezione, aveva stabilito, in un caso di responsabilità per fatto illecito, che tale responsabilità investe tutti gli organi dell'ente e si fonda sul rapporto organico tra questi e l'associazione di cui fanno parte. Nello specifico veniva trattato il caso di uno scout dell'Agesci che era stato colpito da una palla da baseball lanciata dall'istruttore durante il gioco: la Corte

di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità aquiliana (extracontrattuale) dell'Agesci per i danni causati al minore dall'istruttore sia in virtù del rapporto organico tra questi e l'associazione, sia in base al disposto dell'art. 2049 c.c. che impone all'associazione (preponente) il potere di vigilanza sull'istruttore (preposto all'attività), nonché dal fatto che l'evento dannoso è scaturito da un atto compiuto proprio in quanto esisteva tale rapporto di preposizione.

Con la sentenza n. 858 del 17 gennaio 2008, inoltre, la Cassazione ha ritenuto che anche il socio è legittimato ad agire in giudizio nei confronti dell'associazione per responsabilità extracontrattuale e per richiedere (a chi dirige l'associazione) il risarcimento di eventuali danni patiti.

QUALI SUGGERIMENTI OPERATIVI?

Un accorgimento segnalato da buona parte della dottrina e valido per i casi di responsabilità tributaria, come quello esaminato, consente di sollevare gli amministratori e i dipendenti dell'associazione da rischi di imputazione di responsabilità di questo tipo: è possibile, infatti, deliberare in assemblea l'adozione della procedura contenuta all'articolo 11, comma 6 del Decreto Legislativo n. 472/1997 il quale prevede che "per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave i rappresentati possono assumere il debito dell'autore della violazione". In pratica l'associazione si accolla, entro determinati limiti, le eventuali sanzioni tributarie derivanti da mancati adempimenti fiscali, verificatisi accidentalmente (cioè senza dolo o colpa grave degli amministratori o dei dipendenti addetti).

Un altro accorgimento importante potrebbe essere quello di inserire nello statuto la clausola che attribuisca solo al presidente ed ai membri del consiglio direttivo la possibilità di stipulare contratti con i terzi indicando di volta in volta, con delibera, il soggetto incaricato.

In alcune associazioni si ritiene cautelativo prevedere da statuto che sul conto corrente dell'associazione abbiano la firma abbinata il presidente ed altro membro del direttivo (che può essere il tesoriere).

Per una maggiore continuità nella gestione ordinaria dell'associazione, infine, è sempre opportuno procedere a uno scambio di documentazione e di inventario tra amministratori uscenti e quelli che subentrano.



“CASA AMICA” SPERIMENTA IL TRACK PALM

Misurare minuto per minuto, ma con semplicità, il lavoro quotidiano in una casa di riposo, dall’assistenza agli ospiti alla pulizia delle stanze.

E farlo con un sistema tecnologicamente all’avanguardia, che permette senza fatica di registrare i dati e di raccogliarli e analizzarli.

Il tutto con un solo obiettivo: fornire un servizio migliore alle persone assistite.

E’ questa la sperimentazione del Track Palm, che viene avviata per la prima volta in una casa di riposo. La prescelta è Casa Amica di Fregona (Tv), associata a Uneba Veneto che è a sua volta partner dell’iniziativa. Vengono coinvolti nell’ente 40 dipendenti circa: tutti gli operatori socio sanitari, gli infermieri professionali e gli addetti alle pulizie che vi lavorano.

A commercializzare il Track Palm è la Tecno Clean di Cordenons (Pn), che è pure sponsor di www.uneba.org. La tecnologia è stata realizzata dalla triestina SynapsTechnology.

A cosa serve Track Palm

“L’obiettivo del progetto Track Palm – spiega Gino Cimetta, presidente di Casa Amica e di Uneba Treviso – è dare ai nostri ospiti un servizio sempre migliore.

La rilevazione dei tempi serve per programmare il servizio, in particolare per la stesura dei Piani di Assistenza Individualizzati, e per verificare se il tempo necessario è coerente con quello previsto dagli standard regionali”.

Se, ad esempio, dall’analisi dei dati risulta che un ospite richiede un impegno orario molto maggiore di quanto stabilirebbero per lui gli standard regionali, la struttura sa che è necessaria una revisione, anche ai fini di una corretta definizione dei costi che si sostengono per ciascun ospite, pur a parità di contributo regionale. Allo stesso modo tramite la registrazione

delle attività è possibile garantire la corretta applicazione di tutte le procedure.

L’implementazione del sistema Track Palm rappresenta anche una coraggiosa scelta di trasparenza, che responsabilizza tutto l’organico.

“Inoltre – spiega la direttrice di Casa Amica Anna Maria Chies- la normativa per l’autorizzazione prevede che venga stilato ogni anno un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Assistenza Individualizzato. Per questo scopo Track Palm ci offre una base documentale”. L’investimento sostenuto da Casa

Amica per avviare il progetto è di alcune migliaia di euro.

Track Palm presentato ai lavoratori

La proposta di sperimentazione è stata ufficialmente presentata ai lavoratori di Casa Amica in un incontro di formazione svoltosi mercoledì 3 marzo ed a cui hanno partecipato Cimetta, Chies, Massimo Defendi per Synaps Technologies e Luigi Vazzoler di Tecno Clean.

“Il sistema Track Palm – ha chiarito Cimetta ai lavoratori - non serve a controllare gli operatori, ma è casomai un aiuto per loro per rispondere a possibili reclami dei famigliari, perché certifica che attività è stata fatta”. Chi fa il proprio dovere scrupolosamente ha solo da guadagnarci se il suo impegno viene registrato con precisione.

I lavoratori, del resto, si sono dimostrati interessati e disponibili a questa novità, come dimostrano le molte domande sull’applicazione pratica poste ai relatori durante l’incontro.

I particolari sull’uso del “sistema” da parte dei Dirigenti, degli Operatori Sanitari e degli Addetti alle pulizie della Casa di Riposo sono reperibili sul sito di Tecno Clean.

PARTE UNEBA CALABRIA

Con l’assemblea svoltasi il 10 febbraio presso Fondazione Betania a Catanzaro si è ufficialmente costituita Uneba Calabria.

La sua sede ufficiale è in via Molise 21 a Catanzaro, presso Fondazione Betania.

Primo presidente regionale è don Biagio Amato di Fondazione Betania, che già aveva ricevuto l’incarico di commissario per la costituzione della federazione regionale. Due i vicepresidenti: Gaetano Baffa e Rossana Panarello.

Presidenti provinciali sono stati eletti Mario Colloca per Vibo Valentia, Ferdinando Scorza per Crotone, Rossana Panarello per Reggio Calabria, Pasquale Autolitano per Cosenza, e don Biagio Amato per Catanzaro.

Oltre ai vertici regionali e provinciali, compongono il consiglio direttivo regionale: Roberto Migliazza, Demetrio Laganà, don Eduardo Varano, Luca Morrone, Alberto Morelli, Ernesto Cupolillo, Giuseppe Morrone, Massimiliano Baffa, Michele Di Tommaso, mons. Cesare Oliveti, don Bruno Fraulin, Maria Albanese, don Silvio Mesiti, mons. Bruno Cocolo, mons. Giuseppe Fiorillo, don Tommaso Fiamingo, don Salvatore Cugliari, don Domenico Dicarolo.

Come revisori dei conti sono stati nominati Ernesto Cupolillo, Guglielmo Merazzi e Antonino Zoccoli.

Per contattare Uneba Calabria: 0961 763222, 338-6989606, fax 0961 763204, presidenza@betania.it

A tutti gli eletti i migliori auguri di buon lavoro da Uneba.



nuova
proposta

Norme giuridiche - Giurisprudenza - Consulenza

a cura dell'avv. Giacomo Mari

n.133

REGIONE CAMPANIA - NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DELLE PERSONE STRANIERE PRESENTI IN CAMPANIA

(Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 6 – Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010)

La regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee si propone di collaborare con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione; di concorrere ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ed agli apolidi che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali; di promuovere iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico; di concorrere a prevenire ed a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

A tal fine la Regione, le province ed i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti.

In particolare le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate: alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico; al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione; alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

Per il conseguimento di dette finalità la Regione organizza un sistema di tutela e di promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte ad accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione; ad assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale; ad agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia; a rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione socia-

le ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali; a promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione; a promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono; a garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.

Destinatari degli interventi previsti dalla legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, in quanto siano presenti sul territorio regionale.

Gli interventi regionali sono attuati in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*); in conformità ai principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi regionali sono estesi anche ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli, sulla base della vigente normativa statale e regionale.

Compito della Regione è quello di perseguire l'inserimento sociale delle persone straniere attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché promuovere forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

Compito delle Province è invece quello di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuovere ed attuare interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone straniere nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale anche attraverso l'istituzione di consulte provinciali o altri organismi di rappresentanza elettivi.

Le Province collaborano con la Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*), attraverso informazioni ed approfondimenti sui bisogni degli stranieri per la realizzazione di progetti specifici integrati, proponendo ai competenti ambiti territoriali idonee misure di integrazione sociale per le persone straniere.

Compito dei Comuni, in forma singola o associata, è quello di concorrere alla progettazione di interventi specifici in armonia con il Programma regionale triennale per l'immigrazione, con

il Piano regionale per l'immigrazione e con il Piano sociale di zona; a sostenere la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione di consulte comunali o di consiglieri comunali aggiunti; alle spese per il rimpatrio delle salme di persone straniere in stato di bisogno, residenti e decedute nel proprio territorio e provvedere al pagamento delle spese di inumazione degli stranieri senza fissa dimora.

I Comuni prestano inoltre servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo ed alla tutela dei rifugiati e delle persone straniere destinatarie di altre forme di protezione umanitaria, in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle amministrazioni dello Stato.

La legge prevede la creazione di un programma regionale triennale e di un Piano regionale per l'immigrazione.

Il Programma regionale triennale per l'immigrazione costituisce riferimento strategico per la definizione delle finalità che si intendono perseguire sul territorio campano ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'immigrazione e sentito il parere della competente commissione consiliare.

Il Piano regionale per l'immigrazione è lo strumento di attuazione della programmazione regionale nei singoli settori di intervento, previa individuazione degli obiettivi specifici, ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione.

Con cadenza triennale la Giunta regionale valuta l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge; gli interventi sono valutati, mediante analisi costi-benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale.

La legge prevede altresì l'istituzione della Consulta regionale per l'immigrazione, istituita presso l'assessorato all'immigrazione della Giunta regionale con il compito di formulare proposte alla Giunta regionale per l'attuazione della legge e per l'eventuale adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti dalle comunità straniere; formulare proposte ed esprimere pareri sul Programma e sul Piano; formulare proposte ed osservazioni alla Giunta regionale in ordine al parere che essa è chiamata ad esprimere sullo schema del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza unificata; supportare la Giunta regionale nell'attività di stima dei fabbisogni lavorativi; promuovere gli opportuni collegamenti con analoghi organismi di rappresentanza delle persone straniere istituiti a livello locale, con i consigli territoriali per l'immigrazione istituiti a livello provinciale, con la Consulta nazionale per i problemi delle persone straniere e delle loro famiglie e con l'Organismo nazionale di coordinamento istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 286/1998; collaborare con la Giunta regionale nell'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione.

Nei casi previsti dalle norme statali la Giunta regionale appronta annualmente un rapporto sulla previsione delle quote di ingresso in Italia di nuovi lavoratori stranieri da destinarsi

al mercato del lavoro della regione Campania, secondo il fabbisogno stimato; mantiene collegamenti con le preposte strutture dei competenti ministeri, con i rappresentanti della Regione all'interno degli organismi nazionali previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione, con i centri per l'impiego delle province e gli sportelli unici per l'immigrazione, istituiti presso gli uffici territoriali del Governo della Campania, con i servizi ispettivi del lavoro, con le sedi regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di acquisire elementi utili per monitorare l'andamento del mercato del lavoro della Campania; promuove la collaborazione reciproca tra le amministrazioni dello Stato, le province ed i comuni nella realizzazione di specifiche iniziative di accoglienza e di integrazione sociale nei confronti degli stranieri che, in base alle norme internazionali, comunitarie e statali, presentano richiesta di asilo o hanno ottenuto lo status di rifugiati o sono destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari; mantiene collegamenti operativi con le competenti autorità statali qualora, anche su richiesta dello Stato, si verifichi la necessità di attivare sul territorio della regione le misure di accoglienza o di protezione temporanea in caso di afflusso straordinario di stranieri sul territorio italiano.

La legge prevede altresì l'istituzione, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di immigrazione, dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione al fine di garantire il monitoraggio sull'attuazione della presente legge; l'Osservatorio svolge compiti di raccolta di dati e documentazione, informazioni e normative concernenti i diversi aspetti del fenomeno migratorio in Italia e in Campania; monitoraggio ed analisi delle attività regionali realizzate e dell'andamento dei flussi migratori per l'individuazione del fabbisogno lavorativo a livello locale; studio delle modalità di inserimento sociale nonché osservazione, monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo.

Presso l'assessorato competente in materia di immigrazione è istituito il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere; nel Registro regionale sono iscritti le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro, aventi una sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno, i cui organismi dirigenti sono composti in maggioranza da persone straniere.

La legge detta poi norme specifiche dirette a disciplinare gli interventi in favore delle persone straniere nei diversi settori di interesse; a tal fine la legge stabilisce la possibilità per la Regione di concedere contributi a comuni, province, enti, fondazioni, associazioni e organizzazioni di volontariato che istituiscono e gestiscono centri di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa, avuto riguardo in particolare ai richiedenti asilo ed alle loro famiglie, fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; ai lavoratori stagionali; agli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell'ambito dei programmi di protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998; agli stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazio-

nale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286/1998; ai minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 286/1998; ai marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio.

La legge prevede inoltre che le persone straniere, al pari dei cittadini italiani, hanno diritto ad essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della regione Campania; ad essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"*); ad essere destinatari dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione; a partecipare ai bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi.

La legge prevede inoltre misure dirette a garantire alle persone straniere presenti sul territorio regionale:

- a) i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti a condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, con particolare riferimento alla tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari; alla tutela della salute del minore; alle vaccinazioni previste dai piani sanitari; agli interventi di profilassi internazionali; alla profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;
- b) pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia ed ai servizi scolastici, anche mediante interventi in materia di diritto allo studio, adottando iniziative dirette a favorire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti; la realizzazione di interventi strategici per agevolare conoscenze reciproche e scambi culturali (educazione interculturale); l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d'origine;
- c) la parità di accesso a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente, anche finanziando appositi percorsi formativi finalizzati a rimuovere eventuali ostacoli che impediscono l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone straniere residenti nel territorio della regione Campania;
- d) condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali; a tal fine la Regione e le province, nell'ambito delle loro competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

Le persone straniere regolarmente iscritte nelle liste anagrafiche delle persone in cerca di lavoro presso i centri per l'impiego hanno diritto alle agevolazioni per la costituzione di nuove cooperative ed imprese, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti leggi regionali.

Inoltre la Regione, al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni ai sensi dell'art. 24,

comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, con le parti sociali finalizzate a garantire le migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato del lavoro.

REGIONE VALLE D'AOSTA - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI).

(Legge regionale 17 giugno 2009, n. 17 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009)

Con la legge in parola sono state introdotte alcune modificazioni a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (*"Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti"*). In particolare, l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 3 della legge è stato sostituito dal seguente "il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite".

Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge, così come modificato, è aggiunto il seguente "7-bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Dopo il comma 7-bis dell'art. 3 della legge è aggiunto il seguente "7-ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (*"Norme in materia di assistenza economica"*), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".

La legge precisa inoltre che le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7-bis e 7-ter, della legge regionale n. 11/1999 si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.

REGIONE VENETO - DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA.

(Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009 - Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 104 del 22 dicembre 2009)

La legge regionale n. 30/2009 istituisce e disciplina il fondo regionale per la non autosufficienza con lo scopo di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema regionale di assistenza sociale e socio-sanitaria e di protezione, nonché di tutelare le famiglie o i soggetti che le assistono.

La legge definisce come non autosufficienti le persone che solo con l'aiuto determinante di altri possono provvedere alla

cura della propria persona e possono mantenere una normale vita di relazione, nonché le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali in modo continuativo.

A tal fine la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce: i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza; le procedure di valutazione del bisogno assistenziale da seguire nel progetto individualizzato approvato dall'Unità valutativa multidimensionale distrettuale; i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente; lo schema-tipo dell'accordo che deve essere stipulato tra l'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza della persona assistita, i fruitori delle prestazioni e l'ente locale, contenente le modalità di erogazione dei servizi.

Il Fondo persegue le seguenti finalità: potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni assistenziali; erogare contributi economici commisurati alla gravità del bisogno; assicurare l'accesso ai centri di servizio di tipo residenziale o semi-residenziale, autorizzati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni; sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento di soggetti pubblici e privati che erogano servizi a carattere sociale e socio-sanitario, finalizzate ad agevolare il mantenimento presso il domicilio della persona non autosufficiente.

Il Fondo finanzia l'accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari (come indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie") e tenuto conto delle prestazioni aggiuntive regionali; di contro non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta regionale in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni.

Sono a carico del Fondo le prestazioni erogate a domicilio o i contributi economici, anche sotto forma di assegni di cura; le prestazioni di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria, nell'ambito di programmi di intervento a favore di persone non autosufficienti; le prestazioni in regime semiresidenziale, nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione, anche quando attengono al sollievo della famiglia; le prestazioni a carattere socio-sanitario in regime semi-residenziale, comprensive di azioni di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti, anche quando attengono al sollievo della famiglia; le prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di disabili fisici, psichici, intellettivi e sensoriali; le prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di persone non autosufficienti; gli interventi di telesoccorso e telecontrollo; le prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i soggetti che assistono persone non autosufficienti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno e previo parere della competente commissione consiliare, la Giunta regionale provvede

alla ripartizione del Fondo sulla base di criteri contestualmente fissati e concernenti: indicatori demografici e socio-economici; indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza; indicatori relativi alle persone disabili e non autosufficienti accolte nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali; indicatori relativi alla consistenza della dotazione di servizi alla persona, di centri di servizio, della rete dei servizi per la prevenzione e cura, sia pubblici che privati.

Annualmente la Giunta regionale definisce l'importo massimo mensile a carico del Fondo per le prestazioni di cui all'art. 4 della legge, previo parere della competente commissione consiliare; le prestazioni garantite dal Fondo non sono sostitutive bensì integrative di quelle sanitarie o di rilievo sanitario e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria.

La legge precisa che per i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo l'indennità di accompagnamento è considerata ai fini dell'approvazione del progetto individualizzato di cui all'art. 2, mentre non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa per le prestazioni a carattere semiresidenziale erogate presso i centri diurni a favore dei soggetti disabili. Per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale, l'importo da liquidare è ridotto in misura pari alle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.

La legge precisa inoltre che qualora le prestazioni erogate siano di natura mista, l'importo è erogato in misura proporzionale alla tipologia degli interventi prestati; le prestazioni erogate direttamente dalle amministrazioni locali e dalle aziende ULSS fanno invece parte delle prestazioni a carico del Fondo ed il relativo costo è detratto dall'importo massimo erogabile. In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono ridotte proporzionalmente alla soddisfazione dei bisogni della persona ed al mantenimento dei servizi in essere di cui la stessa usufruisce in caso di ricovero in struttura ospedaliera per un periodo superiore a trenta giorni e con decorrenza dal trentunesimo giorno.

In ultimo la legge prevede che il Fondo è alimentato: dagli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione del Veneto per gli interventi e le prestazioni relative al fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1; dalle assegnazioni dello Stato finalizzate agli interventi e alle prestazioni a carattere sociale e socio-sanitario; dai contributi degli enti locali, comprensivi della quota per le prestazioni sociali delle quali sono titolari, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni; da eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni; dagli interessi attivi e proventi derivanti dalla gestione del Fondo; dalla quota del gettito dell'addizionale regionale IRPEF, da determinarsi annualmente con legge regionale finanziaria, nonché ulteriori entrate da determinarsi con successiva legge regionale.

(segue da pag. 8)

TESTIMONE DI CARITÀ A FAVORE DEI SENZA VOCE

don Luigi per **gli immigrati**. La sua attenzione per gli immigrati non nasce, come la maggior parte dei giornalisti ha scritto e come la gente crede, a ricordo dell'analoga sofferenza subita, nel dopo guerra, dalla moltitudine d'italiani emigrati in America, tra cui anche i suoi familiari, ed in altre parti del mondo.

La disperazione di un uomo in cerca d'aiuto non si misura dal credo religioso, dal colore della pelle, dalla cultura, dal paese di provenienza, dal fatto che ha oppure non ha il permesso di soggiorno. La discriminazione o l'indifferenza per gli emigrati c'è perché, purtroppo, si sta perdendo la fede nel proprio Dio e con lei l'amore per l'altro, la misura della giustizia.

L'opera instancabile di don Luigi, come direttore della Caritas di Roma, è caratterizzata prevalentemente da interventi di sensibilizzazione per la realizzazione di numerosi servizi essenziali a favore di persone in situazioni di necessità ed in emergenza e da battaglie per il riconoscimento di diritti fondamentali a persone più deboli in difficoltà.

Le battaglie più dure e impegnative sostenute e vinte sono quelle per contrastare nel 1988 la reazione degli abitanti del

quartiere Parioli, che tentano di ostacolare l'apertura di una Casa Famiglia a favore di malati di AIDS a Villa Glori e per difendere gli immigrati, cacciati dai locali dell'ex pastificio Pantanella nel 1990, episodio questo che ha dato luogo alla emanazione della legge nazionale per la regolamentazione dell'immigrazione. L'allora Ministro dell'Interno sotto il governo Prodi ed oggi Presidente della Repubblica Italiana, l'On. Giorgio Napolitano, ebbe a dire: " ... *proprio nella mia funzione di governo ho avuto modo di conoscerlo più da vicino, apprezzarlo e rispettarlo come portatore convinto ed intransigente di principi di solidarietà, a tutela dei diritti e contro ogni forma di razzismo, e di concreti impegni di assistenza e prezioso sostegno materiale e morale verso tutti i deboli e i bisognosi*".

Esaltando, quindi, la limpidezza dell'analisi che fa sui vari aspetti del complesso fenomeno dell'emigrazione ricorda la sua vigorosa forza con cui invita i politici ".... *a considerare questo fenomeno anche come una "opportunità", ponendo delle regole senza dimenticare la solidarietà, ravvisando le mancanze del nostro sistema legislativo ed arrivando a superare le strozzature dell'attuale sistema di collocamento, che in parte concorre a creare l'immigrazione illegale*".

**Autore del libro: "Accanto a don Luigi Di Liegro. Testimonianze."*

SPESE SANITARIE ALL'ESTERO

di Antonio Caturano *

Sulla tutela della salute all'estero sono abbastanza conosciute le leggi 833/78 e 595/85 in base alle quali lo Stato italiano si accolla *parte* delle spese sanitarie sopportate dal cittadino in Paesi stranieri, in presenza di prestazioni di altissima specializzazione che non siano in assoluto possibili nel nostro Paese ovvero che non siano ottenibili tempestivamente.

Quasi del tutto ignoto, invece, è il contenuto del DPR 3 1 luglio 1980, n. 618, che, usando criteri di eccezionale modernità e di sorprendente ricchezza, addebita allo Stato italiano il rimborso totale degli oneri sostenuti per motivi sanitari dal cittadino che si trovi all'estero per ragioni di lavoro, nonché dai familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche solo per brevi periodi (estendendo tale intervento di favore anche alle spese necessarie per il trasferimento in Italia dell'infermo ed, ove necessario, anche di un accompagnatore).

Tale normativa è stata ritenuta da autorevolissima giurisprudenza "un caso tipico di tutela della salute" - che un 'fondamentale diritto dell'individuo' - la quale "va protetta quale che sia la qualifica (pubblica o priva-

ta) del datore di lavoro, qualunque siano le mansioni del lavoratore e la natura del rapporto (di lavoro autonomo o subordinato) e senza che la titolarità delle provvidenze possa essere

nemmeno subordinata ad alcun parametro di reddito" (Corte costituzionale, n. 309 del 16-7-1999, Cassazione, n. 85 del 19-2-99, n. 1307 del 5-2-2000 e n. 10963 dell'8-8-2001).

A questa notevole apertura dell'orientamento dei giudici hanno corrisposto scelte interpretative particolarmente felici da parte dell'Ufficio Decimo del Ministero degli Esteri, che, in sede di istruttoria delle relative pratiche di rimborso, ha recentemente ammesso alla liquidazione spese sanitarie sopportate da un presidente di SRL che aveva svolto un lavoro professionale in forma societaria, nonché da un nostro cittadino partecipante ad una fiera internazionale in California (che stata ritenuta manifestazione tipica di attività lavorativa).

**Presidente di Sezione on. della Corte dei conti.*



nuova
proposta

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

MENDICARE L'AMORE

**TRA TANTA GENTE
UN VOLTO
MI E' APPARSO SMARRITO E STANCO.**

MENDICAVA L'AMORE.

**LO SGUARDO
ERA DOMANDA
DI CONFORTO E DI PANE.**

**HO RISPOSTO
VOLTANDO LE SPALLE.**

MA QUEGLI OCCHI MI SEGUONO ANCORA.

Pio Vigo – Vescovo di Nicosia

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307